

Accordo ripartizione fondo di perequazione anno 2020

Nell'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Agosto la Delegazione Trattante Aziendale e le rappresentanze sindacali dell'Area Sanità raggiungono un accordo affinché il fondo perequativo maturato nell'anno 2020 venga distribuito tra tutto il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica nelle modalità di seguito indicate:

Art. 1 – Premesse

1. Come noto l'art.5, comma 2, lett e) del DPCM 27 Marzo 2000 riservava una quota del 5% delle tariffe, al netto delle quote a favore delle aziende, da accantonarsi quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La stessa norma precisa che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
2. Le parti concordano nell'individuare i dipendenti aventi "limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria" in quelli che non hanno raggiunto, nell'anno 2020, il beneficio medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, per ragioni oggettivamente determinate dalla disciplina di inquadramento o dall'organizzazione della struttura Aziendale oppure motivi di natura soggettiva.
3. Le parti concordano nel calcolare il valore medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale dividendo il volume complessivo espresso in euro delle somme erogate dall'Azienda ai Dirigenti a titolo di attività libero professionale intramuraria, area a pagamento diretta all'abbattimento dei tempi di attesa e consulenze per il numero dei percipienti i benefici nel corso dell'anno.

Art. 2 – Dirigenti ammessi alla ripartizione






1. Sono ammessi alla ripartizione del fondo i dirigenti medici e sanitari non medici in possesso dei seguenti requisiti nell'anno 2020:

- a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo;
- b) Avere prestato a favore di questa ASST nell'anno 2020 almeno 130 giorni effettivi di servizio;
- c) Non aver svolto attività libero professionale oppure averla svolta percependo introiti inferiori alla media di quanto percepito dai dirigenti che la espletano.

Art. 3 – Criteri di ripartizione

1. Il fondo viene distribuito a favore di tutti i Dirigenti aventi diritto previa verifica della presenza al 31.12.2020 (già detratto quanto necessario all'erogazione del premio di risultato) di n.1 ore di attività ulteriore ogni € 60,00 liquidati
2. Ciascun dirigente potrà percepire una quota del fondo al massimo pari alla differenza tra l'importo medio di cui all'art.1, comma 3 e quanto già percepito nell'anno attraverso la liquidazione dell'attività libero professionale, dell'area a pagamento e dalle consulenze dal dirigente stesso.
3. Si procederà alla liquidazione proporzionale tra tutti gli aventi diritto fino all'esaurimento della quota disponibile. Eventuali eccedenze che dovessero derivare incrementeranno il medesimo fondo per le annualità successive.

Le Organizzazioni Sindacali:

La Delegazione di Parte Pubblica:

 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE ASRU
 FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
